

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1180

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ETTORE, MUGNAI, ROSSELLO, OCCHIUTO, COSTA, BARTOLOZZI,
CASSINELLI, CRISTINA, FERRAIOLI, PITTALIS, SARRO, ZANETTIN,
BATTILOCCHIO, PETTARIN, RUGGIERI, ELVIRA SAVINO, COSIMO
SIBILIA, VIETINA**

Modifica degli articoli 768-*quater* e 768-*sexies* del codice civile in materia di partecipanti al patto di famiglia e di rapporti con i legittimari non partecipanti

Presentata il 19 settembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di legge intende incidere in misura minima sull'impianto attuale del patto di famiglia, mirando a rimuovere le regole che non ne hanno consentito una diffusa utilizzazione, nell'ottica di favorire una programmata successione nell'impresa e nei beni produttivi.

In particolare, si propone l'introduzione del cosiddetto « patto verticale », in aggiunta al già consentito « patto orizzontale », cioè la possibilità che le ragioni dei legittimari — non beneficiari dell'azienda o delle partecipazioni sociali — vengano soddisfatte dall'ascendente disponente e non necessariamente dal beneficiario assegnatario, rafforzando così la natura divisionale del patto.

Inoltre si prevede che il patto possa essere concluso anche senza la partecipazione di tutti i legittimari attuali, i quali restano tuttavia garantiti sia dalla possibilità di un'adesione successiva al patto sia dalla possibilità di ottenere dai partecipanti al patto stesso quanto necessario ad integrare la quota di legittima loro spettante. Si tratta di una pretesa di natura obbligatoria, a mera rilevanza *inter partes*, non essendo consentito al legittimario leso di agire per il recupero dei beni oggetto del patto, in ossequio alle esigenze fortemente avvertite di sicurezza del traffico giuridico, particolarmente necessaria per favorire lo sviluppo dell'attività di impresa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 768-*quater* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 768-*quater*. — (*Partecipazione*) —
Al contratto possono partecipare tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore o titolare di partecipazioni societarie.

Qualora al contratto non partecipino tutti i legittimari di cui al primo comma, l'imprenditore o titolare di partecipazioni societarie deve notificare il contratto medesimo, entro sessanta giorni dalla sua conclusione, ai legittimari non partecipanti, affinché possano aderirvi nelle forme di cui agli articoli 768-*bis* e 768-*ter*.

Il contratto può contenere disposizioni, con valore di proposta contrattuale, a favore dei legittimari non partecipanti. Tali disposizioni hanno effetto soltanto dal momento in cui i destinatari comunicano la loro adesione al contratto.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie o lo stesso imprenditore o titolare delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti o aderenti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione ».

2. L'articolo 768-*sexies* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 768-*sexies*. — (*Rapporti con i terzi*)
— All'apertura della successione dell'imprenditore o titolare delle partecipazioni societarie, i legittimari, anche se sopravvenuti, che non abbiano partecipato al contratto e che non vi abbiano successivamente aderito, possono chiedere ai partecipanti o aderenti al contratto il pagamento della somma prevista dal quarto comma dell'articolo 768-*quater*, aumentata degli interessi legali.

I partecipanti o aderenti al contratto rispondono individualmente e non solidalmente in proporzione a quanto da ciascuno di essi conseguito per effetto del contratto medesimo, in eccedenza rispetto alla quota loro riservata. In tale caso i partecipanti al contratto possono scegliere di liberarsi anche mediante cessione in natura di beni ricevuti con il contratto, nella misura necessaria a soddisfare integralmente i residui diritti del legittimario, salvo diverso accordo tra le parti.

L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-*quinquies* ».



18PDL0029040